

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO S.01 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

Lavori di “*Adeguamento depuratore con linee di trattamento aggiuntive*” – Delibera CIPE n. 60/2012 – cod. ID33493 – Comune di Campobello di Mazara (TP) – CUP: B16D12000030006 – CIG:8380187D12.

Modifica dell'art. 1 del D.D.G. n. 1222 del 09/10/2023 di autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione comunale di Campobello di Mazara (TP) sito in C.da Campana Carcarazza, ai sensi del D.A. n.3/Gab del 08/02/2019, come modificato dal D.A. n.1/GAB del 09/02/2022.

Il Dirigente del Servizio 1

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 relativa ai “*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*”;
- VISTA la legge regionale 18/06/1977, n.39 e sue ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 15/05/1986, n.27 e sue ss.mm.ii., recante “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n.39 e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- VISTA la circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 30/10/1986, n.4, recante “*Piano di risanamento delle acque*”;
- VISTA la legge del 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12/06/2003, n.185, di emanazione del “*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26 comma 2 del d.lgs. 152/99*”;
- VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTA la legge regionale 16/12/2008, n.19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- VISTA l'ordinanza 24/12/2008, n.333, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il “*Piano di Tutela delle Acque in Sicilia*”;
- VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 27/07/2011, “*Adempimenti relativi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.)*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 recante “*Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione siciliana*”;
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 21/03/2013, n.353, con il quale sono state emanate le “*Procedure per il rilascio*”
-

dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art.40, legge regionale n.27/86 ed art.124, decreto legislativo n.152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art.124, comma 11, del decreto legislativo n.152/06 e successive modifiche e integrazioni”;

- VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 12/06/2014 n.23095, *“Autorizzazione allo scarico per progetti di impianti di depurazione aventi copertura finanziaria. Circolare di chiarimento per emissione parere di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;*
- VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 04/03/2015, *“Adempimenti relativi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti”;*
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2015 con il quale è stato approvato il *“Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia”;*
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 15/10/2015, n.4770, con la quale viene sancita la vigenza delle norme tecniche stabilite dalla delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1977;
- VISTA la nota 9054/STA del 17/05/2016 della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con chiarimenti relativi all'interpretazione della nota 2 della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06, ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/10/2016 recante *“Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia”;*
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 08/02/2019, n. 3/Gab pubblicato nella G.U.R.S. parte prima 08/03/2019 n.11, con il quale sono state emanate le *“Procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art.124, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.”,* come modificato con D.A. 09/02/2022, n.1;
- VISTA la legge regionale del 21/05/2019, n.7 e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;*
- VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n. 20931 del 13/11/2020 in merito all'applicabilità dei limiti delle tabelle allegate alla l.r. 27/86 ed il relativo rimando alla tab. A della legge 319/1976 per i parametri non menzionati;
- VISTO il d.Pres.Reg. 05/04/2022, n.9, *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”* con il quale sono state assegnate al DAR le competenze relative a *“Gestione dei procedimenti di autorizzazione agli scarichi”;*
- VISTO il D.P.Reg. n. 4345 del 16.10.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 11.10.2023, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.01 *“Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito”*, all'ing. Mario Cassarà a far data dal 16.11.2023;
- VISTO il D.D.G. n. 1468 del 21.11.2023 con il quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti

finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito";

CONSIDERATO

che secondo quanto previsto dalla Circolare prot. n. 23095 del 12/06/2014 e ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 35310 del 11/08/2017, in relazione al progetto "*Lavori di adeguamento depuratore con linee di trattamento aggiuntive*" – Delibera CIPE n. 60/2012 – cod. ID33493 – CUP: B16D12000030006 – CIG:8380187D12", è stato rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il parere favorevole con prescrizioni nel rispetto dei seguenti limiti per lo scarico, in mare nel canale di Sicilia, tramite condotta sottomarina:

- Per i parametri BOD, COD e S.S.T.: Tab. 1 dell'Allegato 5 alla parte III del Dec. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed int.;

- Per il parametro grassi e oli animali e vegetali il limite previsto dalla Tab. 5 della L.R. 27/86;

- Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri, con esclusione dei limiti per i parametri di Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico e Fosforo totale;

- Per il parametro *Escherichia coli*, deve essere rispettato il valore limite di 5.000 UFC/100ml;

- Lo scarico inoltre non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine, tali da superare, entro 200 mt dalla costa, i valori fissati dalla tab 7 della L.R. 27/86.

CONSIDERATO

che con D.D.G. n° 1222 del 09/10/2023 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi del D.A. n.3/Gab del 08/02/2019, modificato dal D.A. n.1/GAB del 09/02/2022, ha concesso al legale rappresentante del Comune di Campobello di Mazara (TP), l'autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione del comune di Campobello di Mazara (TP), per il completamento dei lavori di "*Adeguamento depuratore con linee di trattamento aggiuntive*", rispettando i seguenti abbattimenti percentuali minimi per i parametri BOD, COD, SST e escherichia coli ed in accordo con le seguenti cadenze temporali:

a) A 30 giorni dall'attivazione della nuova linea di trattamento deve essere garantito un abbattimento di almeno il 60%;

b) A 60 giorni dall'attivazione della nuova linea deve essere garantito un abbattimento di almeno il 75%;

c) A 90 giorni dall'attivazione della nuova linea deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al parere rilasciato dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 35310 del 11/08/2017;

L'attivazione della nuova linea di trattamento era prevista per il 07/01/2024 e il 07/09/2024 era il termine di fine validità dell'autorizzazione provvisoria, in concomitanza con la fine dei lavori (che interessano anche la vecchia linea di trattamento), la cui durata complessiva era di 730 giorni (24 mesi), di cui 485 giorni (dal 06/09/2022 al 06/01/2024) per completare la macro-fase 1 (a carico della nuova linea di trattamento) e 245 giorni (dal 07/01/2024 al 07/09/2024) per completare la macro-fase 2 (a carico della vecchia linea di trattamento);

CONSIDERATO

che con note prott. nn. 8340 del 19/03/2024 e 8749 del 22/03/2024 il Comune di Campobello di Mazara ha trasmesso la richiesta di riadeguamento del provvedimento alla nuova tempistica di esecuzione lavori in oggetto, unitamente alla relazione tecnica ed al cronoprogramma, rielaborati. Ciò a causa del fatto che sono stati accumulati dall'impresa costruttrice dei ritardi a carico degli interventi afferenti alla macro-fase 1 (stadio 1), che subirà uno slittamento di circa 7 mesi rispetto a quanto autorizzato con D.D.G. n° 1222 del 09/10/2023. Non verrà però modificata la data di fine lavori in quanto la durata della macro-fase 2 (stadio 2) subirà una contrazione. Nel dettaglio, la macro-fase 1 avrà una durata pari a 707 giorni (invece dei precedenti 485 gg), concludendosi in data

14/08/2024, mentre la macro-fase 2 avrà una durata pari a 23 giorni (invece dei precedenti 245 gg), dal 16/08/2024 al 07/09/2024;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17248 del 10/04/2024 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto al Comune di Campobello di Mazara la regolarizzazione della richiesta di riadeguamento del provvedimento, riscontrata dallo stesso Comune con nota prot. n. 10358 del 10/04/2024;

per tutto quanto sopra indicato, ai sensi del D.A. n.3/Gab del 08/02/2019 e del D.A. n.1/GAB del 09/02/2022,

DECRETA

Art. 1

L'Art. 1 del D.D.G. n° 1222 del 09/10/2023 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

E' rilasciata, al legale rappresentante del Comune di Campobello di Mazara (TP), l'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Le acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione del comune di Campobello di Mazara potranno essere provvisoriamente scaricate nel tratto di Mar Mediterraneo antistante la frazione di Tre Fontane, tramite condotta sottomarina di allontanamento, in deroga ai limiti allo scarico in acque superficiali di Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e del parametro escherichia coli rispetto al limite di 5000 UFC/100 ml, per il periodo successivo all'inizio della macro-fase 2, ovvero l'attivazione della nuova linea di trattamento. Nel dettaglio, a far data dal 16/08/2024, in concomitanza con l'attivazione della nuova linea, dovranno essere rispettati, per il refluo effluente, i seguenti abbattimenti percentuali minimi per i parametri BOD₅, COD, SST e escherichia coli ed in accordo con le seguenti scadenze temporali:

a) A 30 giorni dall'attivazione della nuova linea di trattamento deve essere garantito un abbattimento di almeno il 60% dei parametri sopra indicati, rispetto ai valori in ingresso impianto;

b) A 60 giorni dall'attivazione della nuova linea deve essere garantito un abbattimento di almeno il 75% dei parametri sopra indicati, rispetto ai valori in ingresso impianto;

c) A 90 giorni dall'attivazione della nuova linea deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al parere rilasciato dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 35310 del 11/08/2017, di seguito richiamati:

- Per i parametri BOD, COD e S.S.T.: Tab. 1 dell'Allegato 5 alla parte III del Dec. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed int.;

- Per il parametro grassi e oli animali e vegetali il limite previsto dalla Tab. 5 della L.R. 27/86;

- Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri, con esclusione dei limiti per i parametri di Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico e Fosforo totale;

*- Per il parametro *Escherichia coli*, valore limite di 5.000 UFC/100ml;*

- Lo scarico inoltre non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine, tali da superare, entro 200 mt dalla costa, i valori fissati dalla tab 7 della L.R. 27/86.

2) l'autorizzazione provvisoria ha validità sino al 16/11/2024. Entro il 15/09/2024 dovrà essere trasmessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti istanza di nuova autorizzazione allo scarico in mare (in regime ordinario) dei reflui depurati secondo le procedure di cui al D.A. del 21/03/2013 n. 353, come modificato dal D.A. del 09/08/2022 n. 20. Nel periodo intercorrente tra il presente e la data di efficacia dello stesso (16/08/2024), rimane l'obbligo del rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione ordinaria di cui al D.D.S. 219 del 15-03-2019;

- 3) è fatto obbligo di attivare nel minor tempo possibile le varie sezioni impiantistiche. Nel caso in cui dovessero subentrare documentati ritardi rispetto alle date previste nel cronoprogramma trasmesso, il Direttore dei Lavori dovrà tempestivamente comunicare tale evidenza alla stazione appaltante, che provvederà a darne comunicazione al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Ente di governo dell'Ambito e all'ARPA Sicilia;
- 4) va istituita apposita documentazione relativa alla gestione secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del C.I.T.A.I. del 04/02/1977, ivi incluso il registro delle misurazioni di portata in ingresso e in uscita dall'impianto, che deve essere conservato presso l'impianto e prontamente reso disponibile agli organi di controllo;
- 5) considerato che l'intervento di potenziamento prevede uno schema di processo a fanghi attivi che necessita di una fase di avviamento legata alla specializzazione e formazione delle colonie batteriche, durante la quale la capacità depurativa ed il rispetto dei limiti allo scarico imposti dalla normativa vigente, potrebbero inizialmente non essere pienamente rispettati, al fine di accelerare il processo di crescita della popolazione batterica, così come rappresentato dal richiedente, occorre che la nuova linea sia alimentata con biomassa presente nella linea esistente ed eventualmente con biomassa proveniente da altri impianti di depurazione (inoculo di fango);
- 6) deve essere trasmessa con cadenza mensile al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti e all'A.R.P.A. apposita relazione sull'avanzamento dei lavori corredata dai referti analitici dei parametri BOD, COD, SST e escherichia coli, le analisi in autocontrollo in ingresso e in uscita dall'impianto dovranno essere effettuate con cadenza mensile al fine di verificare il rispetto della prescrizione 1);
- 7) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria il comune di Campobello di Mazara non potrà rilasciare nuove autorizzazioni allo scarico in rete fognaria ex art. 40, comma 1, della L.R. n. 27/86. Analogamente non possono essere conferiti all'impianto di depurazione rifiuti e materiali di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 8) l'eventuale mancato rispetto delle prescrizioni suddette comporterà la revoca dell'autorizzazione provvisoria allo scarico, previo preavviso secondo le procedure previste dall'art. 10bis della Legge n°241/1990, dagli artt. 2 e 11bis della L.R. n°10/91 e loro ss.mm.ii.“

Art. 2

Restano confermati tutti contenuti di cui al D.D.G. n° 1222 del 09/10/2023 non modificati con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi del D.Lgs.104/2010, il ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta 30 (trenta) giorni ovvero il ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o di pubblicazione se anteriore.

Il presente Decreto sarà pubblicato per intero sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n°21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

L'istruttore Direttivo
Dott. Cosimo Vassallo

*Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti d'ufficio*

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Mario Cassarà